Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2011, N. 22292: costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica.

«*A norma dell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni",in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.*
Tale disposizione si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato. ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

22292/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/02/2011

SENTENZA
N. 334
REGISTRO GENERALE
N. 22200/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI	- Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI	- Consigliere -
Dott. ALDO FIALE	- Rel. Consigliere -
Dott. RENATO GRILLO	- Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MONICHETTI LORETA N. IL 19/01/1978

avverso la sentenza n. 636/2007 ~~TRIB~~ TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.DIST. di ISCHIA, del 25/01/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele MAZZOTTA
che ha concluso per

l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 25.1.2010, affermava la responsabilità penale di **Monichetti Loreta** in ordine al reato di cui:

-- agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001(per avere realizzato, in zona sismica, senza depositare previamente il relativo progetto, una struttura di circa mq. 30 con pali in legno infissi nel terreno e raccordati ad altri pali posti orizzontalmente nella parte superiore – acc. in Forio, via Pedagno, il 6.10.2006)

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, ordinando la demolizione del manufatto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, la quale ha eccepito che il reato non sarebbe configurabile, in quanto si sarebbe trattato di una struttura alla quale non si applicherebbero le norme per le costruzioni di cui al capo IV del D.P.R. n. 380/2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

A norma dell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380 "*chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni*", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato *il progetto firmato* da un tecnico autorizzato e *dal direttore dei lavori*.

Tale disposizione si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. III: 3.9.2007, n. 33767; 24.10.2001, n. 38142).

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 15.2.2011

Il Consigliere rel. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggi - 6 GIU 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE